



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**Sezione procedure concorsuali**

riunito in camera di consiglio e così composto:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| dott. <b>Francesco Parisoli</b>        | presidente   |
| dott. <b>Simona Boiardi</b>            | giudice      |
| dott. <b>Niccolò Stanzani Maserati</b> | giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**letto** il ricorso n. 21/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Antonio Cecora (cf: CCRNTN81H10F839M), nato a Napoli il 10/06/1981 e residente a Reggio Emilia, via Renato Marmioli n. 17/A, presentato con il patrocinio dell'avv. Monica Pagano;

**letta** la relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

**ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

**ritenuta** l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

**osservato**, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile per la maggior parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura storica camerale prodotta emerge che le imprese individuali avviate dal debitore risultano cancellate da più di un anno;

**rilevato** che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

**ritenuto** che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Cecora per circa euro 660.00,00 circa, accumulati per la maggior parte verso il Fisco;

**rilevato** che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dalla nuda proprietà per la quota di  $\frac{1}{2}$  di un immobile sito in Pozzuoli (NA), via Pergolesi n. 40A;

**che** il debitore non risulta proprietario di altri beni utilmente liquidabili;

**che** il debitore vanterebbe un credito di euro 60.000,00 derivante dalla cessione delle quote delle società AA29 Project Room Srl e Mirabilia Srl, somma che sarà rimessa nella disponibilità dei creditori dopo l'apertura della liquidazione controllata;

**che** il debitore vanterebbe, inoltre, un credito di euro 22.482,25 verso una procedura fallimentare;

**rilevato** ancora che il debitore è amministratore unico di una società con sede in Reggio Emilia e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.833,00, oltre al rimborso spese, su cui grava una trattenuta per pignoramento;

**considerato** che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

**rilevato**, in proposito, che il ricorrente vive assieme all'attuale compagna e al di lei figlio minore in un immobile di proprietà della seconda, la quale è impiegata alle dipendenze di una società con sede in Reggio Emilia e percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.600,00 netti;

**che** il ricorrente ha indicato in euro 1.946,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

**che** tra le spese indicate è ricompresa anche la somma versata alla precedente compagna per il mantenimento dei due figli nati dalla loro unione (euro 850,00);

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**osservato** che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate;

**ritenuto** a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;



**rilevato** che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 300,00 mensili;

**ritenuto** che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

**che** sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

**rilevato** che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del conto corrente BPM n. 01088/000000128939 (euro 122,75) sia escluso dalla liquidazione, per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

**osservato** che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

**ritenuto** quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente (nei soli limiti sopra indicati) possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

**rilevato** che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

**rilevato** che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**osservato**, da ultimo, che né il ricorrente né il gestore della crisi hanno chiarito, nonostante la richiesta del Tribunale, le ragioni che hanno portato il debitore ad accumulare un così ingente debito nei confronti del Fisco;

**che** la mancata indicazione delle effettive cause del sovraindebitamento (o, come nella fattispecie, la loro generica e non verosimile allegazione) non costituisce requisito di ammissibilità della procedura, come ben noto al Tribunale, ma costituirà elemento di valutazione in sede di eventuale futura domanda di esdebitazione, all'esito del triennio di durata della liquidazione;



**ritenuto**, in termini generali, che l'omesso versamento di imposte e tributi, per di più per un così esorbitante ammontare, sia frequentemente sintomo di una condotta gravemente colpevole nella determinazione del sovraindebitamento, come tale ostativa al beneficio dell'esdebitazione;

**osservato** che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

**rilevato** che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi (nella specie, non sussistenti);

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Antonio Cecora (cf: CCRNTN81H10F839M), nato a Napoli il 10/06/1981 e residente a Reggio Emilia, via Renato Marmiroli n. 17/A;

**II.** nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

**III.** nomina Liquidatore l'avv. Michela Del Rio, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

**IV.** dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**V.** assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

**VI.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo del c/c BPM n. 01088/000000128939, nei soli limiti degli importi indicati in parte motiva;

**VII.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

**VIII.** dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.500,00;

**IX.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

**X.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



**XI.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

**XII.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 19/03/2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

**il giudice rel.**

**Niccolò Stanzani Maserati**

**il presidente**

**Francesco Parisoli**

